



LA BANCA DATI LA USO IO, MA ABBONAMENTO LO FIRMI TU, AVVOCATO SOSPESO

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA SENTENZA

3 CONCLUSIONI

1 INTRODUZIONE

Il caso nasce da una contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, accusato di avere fatto sottoscrivere alla propria praticante un contratto per l'utilizzo di una banca dati online.-

Il punto, però, non era soltanto la firma del contratto.-

Il dato decisivo era che quel contratto, secondo la ricostruzione degli organi disciplinari, **pur essendo formalmente intestato alla praticante, sarebbe stato concluso nell'interesse sostanziale dell'avvocato o comunque dello studio professionale.-**

In altri termini: la banca dati era utilizzata dal dominus, ma l'obbligazione economica gravava sulla praticante.-

La conseguenza era evidente: **la praticante si era ritrovata esposta al pagamento delle rate** relative a un rapporto che, nella sostanza, non appariva riferibile a un suo autonomo interesse.-

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia riteneva la condotta disciplinarmente rilevante e applicava all'avvocato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione **per due mesi**.-

La decisione veniva poi confermata dal **Consiglio Nazionale Forense**, con sentenza n. **286/2025, depositata il 25 ottobre 2025**.-

L'avvocato proponeva quindi ricorso per Cassazione.-

2 LA SENTENZA

La Cassazione, con ordinanza n. **12682/2026**, ha confermato la decisione del CNF.-

Uno dei passaggi più interessanti riguarda la natura della **condotta, avente carattere permanente**, poiché non si esaurisce nel momento in cui l'obbligazione viene fatta assumere al praticante, ma perdura sino all'eventuale rimborso delle somme sostenute nell'interesse dello studio.-

3 CONCLUSIONI

La Corte valorizza, in particolare, la posizione della praticante, all'epoca non ancora avvocato e quindi professionalmente più debole.-

Il messaggio è chiaro: i doveri di fedeltà, correttezza e lealtà forense non operano soltanto verso clienti, colleghi e autorità giudiziaria, ma anche nei rapporti interni allo studio.-

Specialmente nei confronti di praticanti e collaboratori, che non possono essere trasformati in intestatari di contratti destinati a soddisfare esigenze professionali dell'avvocato o dello studio.-